



Gruppo Assicurativo Allianz 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE

UNICREDIT MY LIFE CARE SMART

Il Set Informativo costituito da:

- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive dell'informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza
- Glossario
- Proposta (in versione fac-simile)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i contenuti del presente Set Informativo.

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Assicurazione Temporanea per il caso morte

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)




Compagnia: CreditRas VITA S.p.A.
Prodotto: UNICREDIT MY LIFE CARE SMART

Data di realizzazione: 31/03/2021
Il presente DIP Vita è l'ultimo pubblicato disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione temporanea per il caso morte che prevede, in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati.

 <p>Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?</p>	 <p>Che cosa NON è assicurato?</p>
<p>✓ Decesso del Contraente/Assicurato In caso di decesso del Contraente/Assicurato prima della scadenza contrattuale, e sempreché il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, la Società garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente/Assicurato la corresponsione di un importo, liquidabile in un'unica soluzione, pari al capitale indicato in polizza e scelto dal Contraente/Assicurato a partire da un importo minimo pari a 25.000,00 euro fino ad un importo massimo pari a 50.000,00 euro (con incrementi pari a 1.000,00 euro o suoi multipli).</p>	<p>Non sono assicurabili coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ alla data di decorrenza del Contratto abbiano un'età inferiore a 18 anni (età anagrafica) e superiore a 55 anni (età assicurativa); ✗ Dichiarino espressamente di: <ul style="list-style-type: none"> • aver ricevuto diagnosi e essersi sottoposti a ricoveri, interventi e/o cure per tumori maligni (tutti), diabete, malattie cardio-cerebrovascolari (es. infarto, ischemia, angina pectoris, ictus, ipertensione arteriosa), malattie gastro-intestinali (es. morbo di Crohn, cirrosi, epatite), malattie apparato respiratorio (es. embolia polmonare); • esser stati ricoverati negli ultimi 24 mesi e/o essere in attesa di ricovero in case di cura od ospedali (se non per interventi in ambito ortopedico, chirurgia estetica, parto).
 <p>Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p>Principali limitazioni È escluso dalla garanzia il decesso causato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! <u>dolo dei Beneficiari designati;</u> ! <u>partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;</u> ! <u>partecipazione attiva del Contraente/Assicurato ad atti di guerra,</u> dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che il Contraente/Assicurato rimanga nel territorio interessato. L'esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell'arrivo del Contraente/Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l'esclusione immediata della copertura; ! <u>incidente di volo,</u> se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; 	

- ! suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza del Contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto.
- ! abuso di alcol o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili, qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento del Contraente/Assicurato stesso.
- ! guida di veicoli e natanti a motore per i quali il Contraente/Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- ! eventi scaturiti dalla reazione nucleare o dalla radiazione nucleare, indipendentemente dalle cause che le hanno generate;
- ! contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici.

ovvero avvenuto:

- ! durante lo svolgimento di una delle attività professionali di cui all'Allegato A.
- ! durante l'esercizio di una delle attività sportive di cui all'Allegato B.

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno degli eventi sopra indicati, la Società non liquiderà la prestazione assicurata, ma restituirà i premi corrisposti al netto dei costi.

- ! La Società non riconosce la prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato durante i periodi di Carenza.

Per informazioni integrative si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Vita.



Dove vale la copertura

- ✓ La garanzia viene prestata senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

- La corretta assunzione del rischio da parte della Società comporta la conoscenza dello stato di salute dell'Assicurando, che effettua dichiarazioni relative al proprio stato di salute. È estremamente importante quindi che le dichiarazioni siano esatte e veritiere.
- In caso di decesso del Contraente/Assicurato la richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione necessaria deve essere inoltrata alla Società mediante il modulo di liquidazione per sinistro da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto ovvero mediante lettera contenente gli elementi identificativi del Contratto, le coordinate bancarie dove accreditare l'importo (conto corrente intestato al richiedente) e indirizzata a:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).

Per informazioni integrative si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Vita.



Quando e come devo pagare?

- Le prestazioni del prodotto vengono garantite previo versamento alla Società, da parte del Contraente/Assicurato, di un premio ricorrente di importo costante da corrispondersi in via anticipata alle ricorrenze stabilite; oppure da un premio unico da corrispondersi in un'unica soluzione in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta.
- Le predette modalità di versamento del premio sono alternative.
- L'importo del premio è determinato in base alla prestazione prevista dal prodotto, alla durata dello stesso e all'età del Contraente/Assicurato.
- Il premio ricorrente è di importo costante ed è dovuto per tutta la durata dell'Assicurazione e comunque non oltre il decesso del Contraente/Assicurato. Il premio ricorrente può essere corrisposto secondo una periodicità annuale o mensile senza l'applicazione di oneri di frazionamento.
- Il premio viene pagato con addebito diretto sul **rapporto bancario intrattenuto presso UniCredit S.p.A intestato al Contraente**: addebito diretto sul conto corrente UniCredit ovvero addebito diretto su carta prepagata o su carta di credito UniCredit.
- Non è ammesso il pagamento in contanti.
- Il premio ricorrente relativo al primo anno è dovuto per intero. In caso di mancato versamento, il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società che non ha alcun obbligo in ordine alla prestazione assicurata.
- **Per informazioni integrative si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Vita.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- A condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico oppure della prima annualità o mensilità del premio ricorrente pattuito e sia stata sottoscritta la Proposta, compreso il 'Questionario Anamnestico', la prestazione assicurata è operante dalle ore 24 del giorno indicato in Proposta quale data di decorrenza. La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.
- La durata dell'Assicurazione è pari a 10,15 o 20 anni, compatibilmente con l'età del Contraente/Assicurato che, alla data di scadenza, non potrà essere superiore a 65 anni (età assicurativa). La prestazione è operante per tutta la durata dell'Assicurazione intendendosi per tale l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'Assicurazione stessa.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il Contratto?

- Il Contraente/Assicurato può revocare la Proposta, ai sensi dell'articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.
- Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni.
- Il Contraente/Assicurato ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi ricorrenti annui.
- Qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto di corrispondere il premio in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione della Proposta, potrà chiedere alla Società la risoluzione del Contratto. La Società provvederà a rimborsare la frazione del premio unico relativa al periodo di copertura non goduto, al netto di eventuali imposte.

Per informazioni integrative si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Vita.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

- La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione dell'Assicurazione.
 - In caso di sospensione dell'Assicurazione (mancato versamento dell'annualità ovvero di una sola mensilità di premio complessivamente dovuto), il Contraente/Assicurato ha facoltà di riattivarlo entro sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo a fronte di apposita domanda del Contraente/Assicurato e previa accettazione espressa della Società. La riattivazione dell'Assicurazione ne ripristina le prestazioni assicurate con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto. Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, l'Assicurazione non può più essere riattivata.
- Per le condizioni economiche si rinvia alla rubrica "Quali costi devo sostenere?" contenuta nel Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Vita.

Assicurazione temporanea per il caso morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Compagnia: CreditRas VITA S.p.A.
Prodotto: UNICREDIT MY LIFE CARE SMART

Data di realizzazione: 31/03/2021
Il presente DIP aggiuntivo Vita è l'ultimo pubblicato disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CreditRas Vita S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00121, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti del 16 maggio 1996 e 10 luglio 1997, Società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.4259, Fax: +39 02 7216.4032, e-mail: creditrasvita@pec.allianz.it, sito Internet: www.creditrasvita.it

CreditRas Vita S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto pariteticamente da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. CreditRas Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a 613,5 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 112 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 369,5 milioni di euro.
- Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.creditrasvita.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 580 milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 261 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 1.181 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 1.181 milioni di euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 204%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



Ci sono limiti di copertura?

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno degli eventi di seguito indicati la Società non liquiderà la prestazione assicurata, ma restituirà i premi corrisposti al netto dei costi:

▪ **Decesso avvenuto durante lo svolgimento delle seguenti attività professionali:**

Forze dell'ordine e forze armate di seguito descritte: personale operante in area di conflitto, personale appartenente ad unità speciali e corpi speciali (nocs, sommozzatori, artificieri etc), personale imbarcato su sottomarini; giornalista, reporter e fotoreporter operante in area di conflitto; insegnante o sportivo professionista delle seguenti attività: alpinismo, attività subacquea in genere, automobilismo, equitazione, motociclismo, motonautica, paracadutismo sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo, speleologia, pugilato; sport estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting, tuffi da grandi altezze-secondo i criteri FINA-); operaio/addetto ad attività che implicino contatto/uso di materiale nocivo, velenoso, esplosivo, radioattivo; operaio/addetto all'estrazione, produzione e rimozione di amianto; operaio/addetto alla costruzione/scavi di gallerie, pozzi, miniere, tunnel e simili; operaio/addetto ad attività svolte oltre i 10 metri di altezza; operaio/addetto di aziende petrolifere su piattaforme; personale circense, controfigure cinematografiche; piloti di aerei a reazione, pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista); volo su aeromobili/alianti/ deltaplano/parapendio.

▪ **Decesso avvenuto durante l'esercizio di una delle seguenti attività sportive:**

Alpinismo oltre 3° grado di difficoltà scala UIAA oppure oltre 4000 metri di altezza, Attività di sub (in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni: non accompagnati, in notturna, senza brevetto, senza autorespiratore, oltre 30 metri di profondità, visita di grotte, visita di relitti, ricerca di tesori, campane subacquee, tentativi di record), equitazione, competizioni e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore (Automobilismo, Motociclismo, Motonautica), paracadutismo, parapendio, pugilato, sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo, speleologia, sport estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting, tuffi da grandi altezze-secondo i criteri FINA), volo su aeromobili/ alianti/ deltaplano.

Condizioni per le Assicurazioni senza visita medica

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest'ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società non liquiderà la prestazione assicurata, ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti al netto dei costi.

La Società non applicherà la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione dovuta sarà pari al capitale assicurato, qualora il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post-vaccinica, dengue, malaria.

Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di **fenomeno epidemico**, inteso come "manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l'autorità stessa competente non lo revochi".

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;

- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e distruttiva da parte del **"coronavirus" o covid-19** (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà **sempre una carenza di 30 giorni**, a prescindere dalle modalità con le quali l'agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno).

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione assicurata e provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti al netto dei costi.

Condizioni per le Assicurazioni con visita medica

Qualora il Contraente/Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che se il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti al netto dei costi.

Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e distruttiva da parte del **"coronavirus" o covid-19** (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà **sempre una carenza di 30 giorni**.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro

Qui di seguito i documenti da consegnare unitamente alla richiesta di liquidazione:

- certificato di morte del Contraente/Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'avente diritto con firma autenticata; in alternativa verrà richiesto l'atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto.
La dichiarazione sostitutiva e l'eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se il Contraente/Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento.
 - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
 - Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire;
- fotocopia di un valido documento di identità dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- relazione del medico curante (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso nonché lo stato clinico del Contraente/Assicurato. Tale relazione potrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dalla Società e allegato in fac-simile al presente Set Informativo oppure disponibile anche la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto. In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo.
- qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;

La Società può riservarsi di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso del Contraente/Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc...).

Le spese per l'acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.

Alla Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente presso la Società e sul sito internet www.creditrasvita.it nella sezione "I nostri servizi - Modulistica e Procedure" sono a disposizione indicazioni dettagliate circa la procedura per ottenere la liquidazione della prestazione assicurata oltre a idonea modulistica in fac-simile.

Prescrizione


Ai sensi dell'art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.


Si richiama l'attenzione del Contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).


Liquidazione della prestazione

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria presso la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali, calcolati a partire dal giorno in cui la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.


<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente/Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.</p> <p>Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza o dalla data di riattivazione del Contratto, quest'ultimo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.</p> <p>L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.</p>
--	--


 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Il premio, a scelta del Contraente/Assicurato, può essere versato in un'unica soluzione in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta oppure secondo una periodicità annuale o mensile (senza l'applicazione di interessi di frazionamento).</p> <p>La periodicità del premio annuo (annuale o mensile) può essere modificata mediante richiesta di variazione, che ha effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta stessa. Tale facoltà è esercitabile entro i quindici giorni precedenti la ricorrenza annuale del Contratto e a condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi.</p> <p>La prima annualità o mensilità del premio viene corrisposta dal Contraente/Assicurato alla Società in via anticipata al momento della sottoscrizione della Proposta.</p> <p>I premi ricorrenti successivi al primo - solo nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia in vita - verranno corrisposti ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.</p> <p>Il premio viene pagato con addebito diretto sul rapporto bancario intrattenuto presso UniCredit S.p.A. intestato al Contraente: addebito diretto sul conto corrente UniCredit ovvero addebito diretto su carta prepagata o su carta di credito UniCredit.</p> <p>In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente/Assicurato.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>La Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi versato in caso recesso dopo la conclusione del Contratto, ovvero in caso di revoca e qualora abbia eventualmente anticipato il premio stesso.</p>
<p>Sconti</p>	<p>Il Contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti in attività o in quiescenza del Gruppo Bancario UniCredit che siano anche correntisti della Banca: in tal caso è previsto uno sconto medio di premio pari al 30% attribuibile alla riduzione del caricamento. Tale agevolazione è estesa al coniuge e ai famigliari fino al secondo grado di parentela.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
<p>Durata</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Qualora l'annualità di premio o anche solo una mensilità di premio ricorrente complessivamente dovuto non venga corrisposta entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza di pagamento si determina la sospensione delle prestazioni previste; durante la sospensione la garanzia prevista dal Contratto non ha efficacia e, in caso di decesso del Contraente/Assicurato mentre il Contratto è sospeso, non è prevista alcuna prestazione da parte della Società.</p>

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
<p>Revoca</p>	<p>Per l'esercizio della revoca il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - mediante richiesta di revoca da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta <i>ovvero</i> mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).</p> <p>La revoca ha effetto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna della richiesta alla Filiale del Distributore <i>ovvero</i> di spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.</p> <p>La somma eventualmente corrisposta dal Contraente/Assicurato alla Società, viene restituita entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.</p>

Recesso	<p>Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni. Per l'esercizio del suddetto diritto il Contraente/Assicurato deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante richiesta di recesso da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta <i>ovvero</i> mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).</p> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna della richiesta alla Filiale del Distributore <i>ovvero</i> di spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio versato.</p>
Risoluzione	<p>Il Contratto si risolve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di interruzione del pagamento dei premi ricorrenti, trascorsi dodici mesi dalla scadenza di pagamento del primo premio non pagato <i>ovvero</i> rata di premio non pagata senza che si sia provveduto alla riattivazione del Contratto. • qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto di corrispondere il premio in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione della Proposta, chiedendone alla Società la risoluzione. In tal caso il Contratto si estingue anticipatamente e la Società provvede a rimborsare la frazione del premio unico relativa al periodo di copertura non goduto, al netto di eventuali imposte.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Richiesta di informazioni	<p>Riferimenti utili per contattare CreditRas Vita S.p.A. e richiedere informazioni sul Contratto: Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 02.7216.4259* - Fax: 02.7216.4032 E-mail: info@creditrsvita.it - E-mail PEC: creditrsvita@pec.allianz.it * Numero di rete fissa, il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il Contratto può essere stipulato soltanto se il Contraente/Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto stesso, non abbia un'età inferiore a 18 anni (età anagrafica) e superiore a 55 anni e 6 mesi e comunque non superiore a 65 anni e 6 mesi al momento della scadenza.</p> <p>Possono aderire coloro che al momento della sottoscrizione della Proposta dichiarino espressamente di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non aver ricevuto diagnosi e non essersi sottoposti a ricoveri, interventi e/o cure per tumori maligni (tutti), diabete, malattie cardio-cerebrovascolari (es. infarto, ischemia, angina pectoris, ictus, ipertensione arteriosa), malattie gastro-intestinali (es. morbo di Crohn, cirrosi, epatite), malattie apparato respiratorio (es. embolia polmonare); 2) non esser stati ricoverati negli ultimi 24 mesi, e/o non essere in attesa di ricovero, in case di cura od ospedali (se non per interventi in ambito ortopedico, chirurgia estetica, parto). <p>Si precisa che ogni Contraente/Assicurato può sottoscrivere un solo Contratto "Unicredit My Life Care Smart" di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione oppure "Vita Protetta" e "Vita Protetta Smart" sottoscritte in passato.</p>	



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio

Spese di emissione	Caricamento espresso in percentuale
Non previste.	Il caricamento espresso in percentuale trattenuto dalla Società a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di premio, è pari al 37% dell'importo del premio unico e di ciascun premio annuo costante versato.

In caso di premio ricorrente, è previsto un costo fisso pari a 12 euro annui.

In caso di premio unico, il costo fisso applicato è determinato in funzione della durata dell'Assicurazione:

- 10 anni: 60 euro
- 15 anni: 90 euro
- 20 anni: 120 euro

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dai Distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal prodotto e calcolata considerando un Contraente/Assicurato di età compresa tra i 31 e i 40 anni e un capitale assicurato pari a 50.000,00 euro, è rappresentata nella seguente tabella:

Periodicità di versamento	Durata contrattuale		
	10 anni	15 anni	20 anni
Premio Annuo	67,75%	70,23%	72,47%
Premio Unico	76,43%	78,31%	79,91%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto alla Società mediante:

- posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
- e-mail: reclami@creditravita.it
- fax: 02 72162735

La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dal Distributore e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Società, saranno gestiti direttamente dal Distributore e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun distributore. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Società, la stessa lo trasmetterà tempestivamente al Distributore affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.

Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento del Distributore e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Società in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Società e dal Distributore, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito della Società www.creditrasvita.it alla Sezione "I nostri servizi - Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; ▪ individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; ▪ breve ed esauriva descrizione del motivo di lamentela; ▪ copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ▪ ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Società avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Società di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

<p>REGIME FISCALE</p>	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>IMPOSTA SUI PREMI</p> <p>I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.</p> <p>DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI</p> <p>Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia persona fisica non esercente attività d'impresa, i premi versati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Per poter accedere al descritto beneficio fiscale è altresì necessario che il pagamento del premio avvenga a mezzo di strumenti che ne garantiscano la tracciabilità.</p> <p>Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il Contraente/Assicurato, se persona diversa dal contribuente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p>Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente/Assicurato a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo della copertura potrebbe risultare inferiore ai premi versati.</p> <p>TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE</p> <p>Alla data di redazione del presente Documento, le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni.</p> <p>Nel caso in cui il Beneficiario sia persona giuridica il trattamento fiscale delle somme liquidate dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.</p>

AVVERTENZE

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE UNICREDIT MY LIFE CARE SMART

INDICE:

DISCIPLINA DEL CONTRATTO.....	2
ART.1 - PRESTAZIONI.....	2
ART.2 – ESCLUSIONI	2
ART.2.1 – ATTIVITÀ PROFESSIONALI CHE PREVEDONO L’ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.....	3
ART.2.2 – ATTIVITÀ SPORTIVE CHE PREVEDONO L’ESCLUSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE.....	4
ART.3 - SOGGETTO CHE PUÒ STIPULARE IL CONTRATTO (CONTRAENTE) E SOGGETTO CHE PUÒ ESSERE ASSICURATO (ASSICURATO).....	4
ART.4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.....	5
ART.4.1 - PERIODI DI CARENZA.....	5
ART.4.2 - RIDUZIONE DEI PERIODI DI CARENZA.....	6
ART.5 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	6
ART.6 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	7
ART.7 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO.....	7
ART.8 - DURATA ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART.9 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.....	8
ART.10 - PREMIO	8
ART.11 - MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE: SOSPENSIONE.....	9
ART.12 - RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE: RIATTIVAZIONE	9
ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A PREMIO UNICO	10
ART.14 - RISCATTO E PRESTITI	10
ART.15 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	10
ART.16 - DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI	10
ART.17 – DENUNCIA DEL SINISTRO.....	11
ART.18 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.....	12
ART.18.1 – PAGAMENTI PER SOGGETTI MINORI DI ETÀ O INCAPACI DI AGIRE	12
ART.18.2 – PAGAMENTI PER PERSONE GIURIDICHE	12
ART.19 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI	12
ART.20 – NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ.....	12
ART. 21 – PRESCRIZIONE.....	12
ART.22 - TASSE ED IMPOSTE	13
ART.23 - FORO COMPETENTE.....	13
ART.24 – TRASFERIMENTO RESIDENZA	13
ART.25 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	13

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il Contratto è disciplinato:

- dalla Proposta, dalla Polizza quale lettera di conferma della Proposta, dalle Condizioni di Assicurazione;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto.

ART.1 - PRESTAZIONI

UNICREDIT MY LIFE CARE SMART è un'assicurazione temporanea per il caso morte in base alla quale **la Società garantisce, in caso di decesso del Contraente/Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente/Assicurato di un importo liquidabile in un'unica soluzione, pari al capitale assicurato indicato in polizza**, scelto dal Contraente/Assicurato a partire da un importo minimo pari a 25.000,00 euro - con incrementi pari a 1.000,00 euro o suoi multipli - **fino ad un capitale assicurato di importo massimo pari a 50.000,00 euro**.

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contratto si estingue. In tal caso non sarà prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi versati restano acquisiti da quest'ultima.

La Società non riconosce, in ogni caso, le prestazioni qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate al successivo Art. 2 - "ESCLUSIONI".

Inoltre sono previsti dei periodi di Carenza nei quali la Società non riconosce la prestazione in caso di decesso, salvo che lo stesso non derivi da alcune cause specifiche, come previsto dall' Art. 4.1. "PERIODI DI CARENZA".

Infine, nel caso in cui il pagamento dei premi venga sospeso non è prevista alcuna prestazione da parte della Società; per ulteriori dettagli si rimanda ai successivi Art.11 "MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE: SOSPENSIONE" e Art.12 "RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE: RIATTIVAZIONE".

ART.2 – ESCLUSIONI

La prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI" è garantita qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto, ad esclusione dei casi sotto riportati.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo dei Beneficiari designati;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che il Contraente/Assicurato rimanga nel territorio interessato. L'esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell'arrivo del Contraente/Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l'esclusione immediata della copertura;
- incidente di volo, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza del Contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto;
- abuso di alcool o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili, qualora il sinistro sia conseguenza diretta del comportamento del Contraente/Assicurato stesso;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali il Contraente/Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;

- eventi scaturiti dalla reazione nucleare o dalla radiazione nucleare, indipendentemente dalle cause che le hanno generate;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;

ovvero avvenuto:

- durante lo svolgimento di una delle attività professionali di cui all'Elenco A;
- durante l'esercizio di una delle attività sportive di cui all' Elenco B.

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno degli eventi sopra indicati, la Società non liquiderà la prestazione, ma restituirà i premi corrisposti al netto dei costi.

Inoltre, **la Società non liquiderà alcuna prestazione nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga a seguito di una delle malattie di seguito riportate e già diagnosticate alla data di sottoscrizione della Proposta**: tumori maligni (tutti), diabete, malattie cardio-cerebrovascolari (es. infarto, ischemia, angina pectoris, ictus, ipertensione arteriosa), malattie gastro-intestinali (es. morbo di Crohn, cirrosi, epatite), malattie apparato respiratorio (es. embolia polmonare).

Resta fermo che le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

ART.2.1 – ATTIVITÀ PROFESSIONALI CHE PREVEDONO L'ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato svolga una delle attività professionali sotto indicate, la copertura assicurativa non sarà operante durante l'esercizio delle stesse.

ELENCO A - ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Operaio/addetto ad attività che implicino contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo, radioattivo
 Operaio/addetto alla costruzione/scavi di gallerie, pozzi, miniere, tunnel e simili
 Operaio/addetto all' estrazione, produzione e rimozione di amianto
 Operaio/addetto ad attività svolte oltre i 10 metri di altezza
 Operaio/addetto di aziende petrolifere su piattaforme

Personale circense, controfigure cinematografiche

Giornalista/Reporter e fotoreporter operante in aree di conflitto

Pilota di aerei a reazione

Pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista)

Forze dell'ordine e forze armate di seguito descritte:

Personale operante in area di conflitto

Personale appartenente ad unità speciali e corpi speciali (nocs, sommozzatori, artificieri etc...)

Personale imbarcato su sottomarini

Insegnante e/o sportivo professionista delle seguenti attività:

Alpinismo

Attività subacquea in genere

Automobilismo

Base Jumping

Bungee Jumping/Repelling
Canyoning/Torrentismo
Canoa/Rafting
Downhill
Equitazione
Hydrospeed,
Kitesurf
Tuffi da grandi altezze-secondo i criteri FINA
Motociclismo
Motonautica
Paracadutismo
Pugilato
Sci alpinismo
Snowboard acrobatico e/o estremo
Speleologia
Volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio

ART.2.2 – ATTIVITÀ SPORTIVE CHE PREVEDONO L'ESCLUSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato svolga una delle attività sportive sotto indicate, il Contratto si intende stipulato con l'esclusione delle coperture assicurative nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva stessa.

ELENCO B - ATTIVITÀ SPORTIVE

Alpinismo se praticato oltre 3° grado di difficoltà scala UIAA oppure oltre i 4000 metri di altezza
Attività di sub (in cui si verifichi una o più di queste condizioni: non accompagnati, in notturna, senza brevetto, senza autorespiratore, oltre 30 metri di profondità, visita di grotte, visita di relitti, ricerca di tesori, campane subacquee, tentativi di record)
Base Jumping
Bungee Jumping/Repelling
Canyoning /Torrentismo
Canoa/Rafting
Downhill
Equitazione
Hydrospeed
Tuffi dalle grandi altezze-secondo i criteri FINA
Competizioni e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore (Automobilismo, Motociclismo, Motonautica)
Kitesurf
Paracadutismo
Pugilato
Sci alpinismo
Snowboard acrobatico e/o estremo
Speleologia
Volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio

ART.3 - SOGGETTO CHE PUÒ STIPULARE IL CONTRATTO (CONTRAENTE) E SOGGETTO CHE PUÒ ESSERE ASSICURATO (ASSICURATO)

Il Contratto può essere stipulato soltanto da un Contraente -persona fisica- che sia anche l'Assicurato della medesima polizza.

In ogni caso è assicurabile una persona che, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un'età inferiore a 18 anni (età anagrafica) e superiore a 55 anni (età assicurativa). Inoltre l'età del Contraente/Assicurato alla data di scadenza della polizza non potrà essere superiore a 65 anni (età assicurativa).

La copertura assicurativa può essere attivata solo se il Contraente/Assicurato gode di un buono stato di salute come descritto negli articoli seguenti.

Si precisa che ogni Contraente/Assicurato può sottoscrivere un solo Contratto “UniCredit My Life Care Smart” di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, oppure “Vita Protetta” e “Vita Protetta Smart” sottoscritte in passato.

ART.4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Presupposto per la corretta assunzione del rischio è la conoscenza dello stato di salute dell'Assicurando.

Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che le dichiarazioni del Contraente/Assicurato siano esatte, e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il prodotto consente di assicurare coloro che al momento della sottoscrizione della Proposta **dichiarino espressamente di:**

- 1) non aver ricevuto diagnosi e non essersi sottoposti a ricoveri, interventi e/o cure per tumori maligni (tutti), diabete, malattie cardio-cerebrovascolari (es. infarto, ischemia, angina pectoris, ictus, ipertensione arteriosa), malattie gastro-intestinali (es. morbo di Crohn, cirrosi, epatite), malattie apparato respiratorio (es. embolia polmonare);**
- 2) non esser stati ricoverati negli ultimi 24 mesi e/o non essere in attesa di ricovero in case di cura od ospedali (se non per interventi in ambito ortopedico, chirurgia estetica, parto).**

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza o dalla data di riattivazione del Contratto, quest'ultimo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Pertanto, l'assunzione del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato, da effettuarsi mediante la sottoscrizione da parte dello stesso delle dichiarazioni riportate in Proposta.

ART.4.1 - PERIODI DI CARENZA

Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest'ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all'ammontare dei premi versati.

Qualora il Contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l'applicazione della suddetta limitazione, avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di decorrenza, dei contratti sostituiti.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione dovuta sarà pari al capitale assicurato indicato in polizza, qualora il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post-vaccinica, dengue, malaria.

Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”;

- b) di shock anafilattico sopravvenuti dopo l’entrata in vigore della Polizza;
- c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso del Contraente/Assicurato - avvenuto dopo la data di decorrenza della Polizza (fermo quanto disposto dall’Art. 2 “ESCLUSIONI”).

Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e distruttiva da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni, a prescindere dalle modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno).

Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti.

ART.4.2 - RIDUZIONE DEI PERIODI DI CARENZA

L’Assicurando può richiedere alla Società, in fase di sottoscrizione della Proposta, di sottoporsi a proprie spese a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari al fine di ridurre i periodi di carenza sopra riportati, ad eccezione dei 30 giorni di carenza previsti per il decesso da “coronavirus” o covid-19.

La copertura assicurativa opererà, quindi, solo a seguito dell’accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio. In tal caso, il Contratto si concluderà nel momento in cui, effettuato l’addebito del premio dovuto, il premio medesimo venga accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. La data di decorrenza coinciderà con la data di conclusione del Contratto.

Tuttavia, nel caso in cui dalla documentazione sanitaria prodotta, emergano fattori di rischio, la Società si riserva la facoltà di rifiutare l’assunzione del rischio.

In tal caso, la Società comunicherà il rifiuto del rischio.

Qualora, nell’ambito dei sopra elencati accertamenti sanitari, il Contraente/Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, rimane convenuto **che se il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti.**

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e distruttiva da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni. Tale periodo di carenza non è eliminabile.

ART.5 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata in Proposta, a condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la Proposta, compreso il questionario anamnestico, e versato il premio unico oppure la prima annualità o mensilità del premio pattuito.

A conferma della conclusione del Contratto la Società invierà al Contraente/Assicurato il documento di polizza.

ART.6 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

A condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico oppure della prima annualità o mensilità del premio pattuito e sia stata sottoscritta la Proposta, la prestazione assicurata di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI" è operante dalle ore 24 del giorno indicato in Proposta quale data di decorrenza.

La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.

ART.7 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

Il Contraente/Assicurato può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta, ovvero mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).

La revoca ha effetto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di:

- consegna del modulo di richiesta alla Filiale del Distributore;
- ovvero
- spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente/Assicurato l'eventuale somma corrisposta.

Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta ovvero mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta alla Filiale del Distributore, ovvero del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

ART.8 - DURATA ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto ha durata pari a dieci, quindici o vent'anni, compatibilmente con l'età del Contraente/Assicurato che, alla data di scadenza della polizza, non potrà essere superiore a 65 anni (età assicurativa) e si estingue nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
- in caso di interruzione del pagamento dei premi ricorrenti (tariffa T4XCX1), trascorsi dodici mesi dalla scadenza di pagamento del primo premio ovvero rata di premio non pagata senza che si sia provveduto alla riattivazione del Contratto;
- per la versione a premio unico (tariffa T4XCXU1), in caso di richiesta di interruzione della copertura assicurativa, come precisato al successivo Art.13 "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A PREMIO UNICO";
- in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata del Contratto;
- alla data di scadenza del Contratto.

ART. 9 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Documento Unico di Rendicontazione

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Società si impegna ad inviare al Contraente/Assicurato il Documento Unico di Rendicontazione relativo alla posizione assicurativa, con l'indicazione dell'ammontare del capitale assicurato.

Area Riservata – Informazioni relative al rapporto contrattuale

La Società mette a disposizione, all'interno del proprio Sito Internet www.creditrasvita.it un'apposita Area Riservata, dedicata ai clienti della Compagnia, in cui poter consultare e tenere monitorate le informazioni relative al proprio Contratto, le coperture attive, la relativa documentazione contrattuale e tenere costantemente sotto controllo lo stato del pagamento dei premi. Per accedere occorre che il Contraente/Assicurato selezioni l'apposito link presente nella home page del Sito, proceda alla registrazione ed alla conservazione delle credenziali identificative rilasciate.

L'Area Riservata può essere utilizzata anche per effettuare operazioni dispositive, quali la denuncia di sinistro e la richiesta di variazione dell'indirizzo.

L'operatività dispositiva è consentita solo previa identificazione attraverso apposita procedura attivabile direttamente all'interno dell'Area Riservata.

ART.10 - PREMIO

Le prestazioni del prodotto vengono garantite previo versamento alla Società, da parte del Contraente/Assicurato, di:

- un premio ricorrente (tariffa T4XCX1), di importo costante da corrispondersi in via anticipata alle ricorrenze stabilite;

oppure

- un premio unico (tariffa T4XCXU1), da corrispondersi in un'unica soluzione in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta.

Le predette modalità di versamento del premio sono alternative.

L'importo del premio è determinato in base:

- all'età del Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione;
- alla durata del contratto;
- al capitale assicurato.

Il Contraente/Assicurato può corrispondere il premio ricorrente annualmente o con frazionamento mensile senza l'applicazione di alcun onere di frazionamento.

Qui di seguito una tabella esemplificativa di premio ricorrente annuo costante e di premio unico (comprensivi della cifra fissa) per una polizza di durata 10, 15 o 20 anni. Tale rappresentazione intende fornire l'indicazione di premio per una persona di età compresa tra i 31 e i 40 anni, indipendentemente dal sesso. Gli importi si basano su un capitale assicurato pari a 50.000,00 euro.

Il premio mensile è pari a un dodicesimo del premio annuale.

Elementi di personalizzazione diversi da quelli utilizzati per la tabella (quali ad esempio età e capitale assicurato) possono determinare variazioni anche significative del premio.

Durata	Periodicità di versamento del premio	Premio calcolato per 50.000 euro di capitale
10	Annuo	100,00 euro
15	Annuo	128,00 euro
20	Annuo	166,50 euro
10	Unico	917,00 euro
15	Unico	1.769,00 euro
20	Unico	3.065,50 euro

La prima annualità o mensilità del premio ricorrente, secondo la periodicità di versamento prescelta, viene corrisposta al momento della sottoscrizione della Proposta, mentre le successive annualità o mensilità di premio verranno corrisposte - per tutta la durata del Contratto e solo nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia in vita - ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.

A condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente/Assicurato può variare la tipologia di frazionamento del premio ricorrente con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione.

Tale facoltà è possibile entro i quindici giorni precedenti la ricorrenza annuale del Contratto.

Il premio viene pagato con addebito diretto sul **rapporto bancario intrattenuto presso UniCredit S.p.A.** intestato al Contraente: addebito diretto sul conto corrente UniCredit ovvero addebito diretto su carta prepagata o su carta di credito UniCredit.

In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente/Assicurato.

Se frazionato in più rate, il premio relativo alla prima annualità deve essere regolarmente versato alle ricorrenze previste. Diversamente il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest'ultima in ordine alla prestazione di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI".

ART.11 - MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE: SOSPENSIONE

Il mancato versamento dell'annualità ovvero di una sola mensilità di premio complessivamente dovuto, **trascorsi trenta giorni** dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI". Ciò significa che in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso del periodo di sospensione **nulla è dovuto da parte della Società e la copertura assicurativa riprenderà ad essere attiva a partire dalla data di ripresa del versamento dei premi.**

Durante i trenta giorni successivi alla scadenza del premio, il pagamento della rata non comporta l'applicazione di oneri di interessi e, in caso di decesso del Contraente/Assicurato, viene riconosciuta la prestazione prevista dal prodotto, sempreché la rata venga versata entro i termini previsti.

ART.12 - RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE: RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente/Assicurato ha facoltà di riattivare il Contratto, riprendendo il versamento del premio, previa corresponsione di tutti i premi arretrati **umentati degli interessi legali.**

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo dietro apposita domanda del Contraente/Assicurato e previa accettazione espressa della Società.

La riattivazione del Contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina le prestazioni assicurate di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI", con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto.

Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il Contratto è definitivamente risolto e nulla è dovuto da parte della Società.

ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A PREMIO UNICO

Qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto, all'atto della sottoscrizione della Proposta, di corrispondere il premio in un'unica soluzione potrà chiedere alla Società la risoluzione del Contratto in qualunque momento, ad esclusione dei trenta giorni precedenti la ricorrenza annuale.

Il Contraente/Assicurato potrà presentare domanda di rimborso in forma libera alla Filiale del Distributore che ha in gestione il Contratto nonché **direttamente alla Società** a mezzo posta (con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano), avendo cura di indicare le coordinate bancarie ove verrà **rimborsata la frazione del premio unico relativa al periodo di copertura non goduto, al netto di eventuali imposte.**

Il Contratto si estinguerà a partire dal primo giorno seguente la prima ricorrenza annuale successiva alla richiesta di estinzione.

ART.14 - RISCATTO E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART.15 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente/Assicurato può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia.

La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di recesso richiede il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all'avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente/Assicurato con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore del Distributore, come previsto dall'art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.

ART.16 – DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

Il Contraente/Assicurato designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.

Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall'art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.

ART.17 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di decesso del Contraente/Assicurato, la documentazione richiesta al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento della prestazione ed individuare con esattezza gli aventi diritto deve essere inoltrata alla Società, a mezzo posta (con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano) oppure consegnata alla Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto.

Presso la Filiale del Distributore che ha in gestione il Contratto nonché direttamente sul sito internet della Società (www.creditrasvita.it nella sezione "*I nostri Servizi - Modulistica e Procedure*") è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto per richiedere la liquidazione. È comunque consentito all'avente diritto di richiedere la liquidazione della prestazione in forma libera, purché siano riportate le coordinate bancarie per l'accredito, attraverso bonifico, dell'importo dovuto dalla Società.

Vengono di seguito indicati i **documenti da consegnare unitamente alla richiesta scritta di liquidazione:**

- **certificato di morte del Contraente/Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice:**
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'avente diritto con firma autenticata:** in alternativa verrà richiesto **l'atto di notorietà (in originale o in copia autenticata)** limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l'eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente/Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento.
 - In caso di **esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata** (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
 - Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- **fotocopia di un valido documento di identità dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;**
- **relazione del medico curante** (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso nonché lo stato clinico del Contraente/Assicurato. Tale relazione potrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dalla Società sul sito internet www.creditrasvita.it nella sezione "*I nostri Servizi - Modulistica e Procedure*" e allegato in fac-simile al presente Set Informativo, riportando nel dettaglio le informazioni cliniche richieste. Il modulo per la redazione della relazione sanitaria è disponibile anche presso la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto. In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo

La Società, anche nell'interesse degli aventi diritto, può riservarsi di richiedere altresì ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo: relazione medica non esaustiva, decesso del Contraente/Assicurato avvenuto al di fuori del

territorio della Repubblica Italiana, decesso per infortunio o causa violenta, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc....)

La Società si farà carico dei costi che il richiedente si troverà a dover sostenere per l'eventuale produzione in copia delle cartelle cliniche, dei referti di esami sostenuti dal Contraente/Assicurato e/o di ogni altro accertamento medico rilasciati dalle competenti strutture sanitarie, provvedendo a rimborsare al richiedente medesimo le spese sostenute fino ad un importo massimo di 150,00 euro, dietro presentazione di idonea attestazione comprovante l'esborso sostenuto.

ART.18 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa necessaria per dare corso alla liquidazione (documentazione suindicata ed eventuale documentazione richiesta da casi e circostanze particolari) presso la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

ART.18.1 – PAGAMENTI PER SOGGETTI MINORI DI ETÀ O INCAPACI DI AGIRE

Qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, oltre alla richiesta di liquidazione, dovrà pervenire alla Società il **decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata** contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

ART.18.2 – PAGAMENTI PER PERSONE GIURIDICHE

Qualora il soggetto avente diritto sia una persona giuridica, oltre alla richiesta di liquidazione dovrà essere inviata idonea documentazione (visura camerale, certificato rilasciato dalla pretura ecc.) che comprovi i poteri della persona fisica che agisce in nome e per conto della persona giuridica stessa, unitamente a fotocopia di un Suo valido documento di identità, riportante firma visibile nonché del codice fiscale.

ART.19 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART.20 – NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

ART. 21 – PRESCRIZIONE

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2952 del Codice Civile, **i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto** su cui i diritti stessi si fondano.

Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.22 - TASSE ED IMPOSTE

Le eventuali tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente/Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le norme di legge vigenti.

Art.23 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

ART.24 – TRASFERIMENTO RESIDENZA

Il Contraente è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo e ad informare tempestivamente la Società in caso di trasferimento della sua residenza all'estero ai fini di eventuali implicazioni di natura normativa, anche fiscale.

ART.25 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al Contratto stipulato con CreditRas Vita S.p.A. si applica la legge italiana.

Data ultimo aggiornamento: 31/03/2021

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine si precisa che il Titolare debba acquisire (o già detenga) alcuni dati relativi agli interessati (esempio Contraente/Assicurati).

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è CreditRas Vita S.p.A., con sede a Milano in Piazza Tre Torri, 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano oppure telefonando al numero 02.72164259 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@creditrsvita.it, ove è disponibile anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento di dati personali.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: dpo.creditrsvita@creditrsvita.it.

2. Categorie di dati raccolti

CreditRas Vita S.p.A. deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (esempio Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) raccolti per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e **per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento**;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli Interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscano al Titolare informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CreditRas Vita S.p.A., da società del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE, nonché da terzi, a cui essi verranno comunicati al fine di consentire al Titolare stesso – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa (come nel caso di perizie

- mediche per la sottoscrizione di polizze vita o la liquidazione di sinistri) e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- redistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
 - limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Vita S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, ecc..
 - essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC [2002] 9, che prevede che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati (dati personali, anche sensibili e giudiziari) saranno trattati e potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

Tenuto conto che CreditRas Vita S.p.A. ha previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che, in talune circostanze, il trattamento è necessario all'esecuzione di prestazioni contrattuali, cui CreditRas Vita S.p.A. è tenuta, e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

CreditRas Vita S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati.
Per i servizi e prodotti assicurativi il Titolare ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.
Il consenso che chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, **in caso di rifiuto**, CreditRas Vita S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati da forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. Il Titolare utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE.

Gli Interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3. (Finalità del trattamento), i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi e associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, SGR.

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di fiducia che svolgano, per conto di CreditRas Vita S.p.A., compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Vita S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di persone autorizzate al trattamento di dati personali, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE, della catena distributiva (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto del Titolare quali legali, periti e medici, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), società di servizi postali indicate nel plico postale, società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Vita S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Si informa, inoltre, che i dati personali degli Interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli Interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potranno essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, CreditRas Vita S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso l'Interessato voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione potrà indirizzare richiesta a: CreditRas Vita S.p.A. - mail: privacy@creditrsvita.it.

In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, CreditRas Vita S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinino il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

CreditRas Vita S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

7. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni Interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni Interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'Interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'Interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'Interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei titolari del trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Vita S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze, per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;

6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa di riferimento;
9. adire la funzione privacy di CreditRas Vita S.p.A., ovvero il Garante della privacy.

7.a Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli Interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a CreditRas Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 02.72164259 - e-mail privacy@creditrsvita.it.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'Interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Vita S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

Data ultimo aggiornamento: 31.03.2021

GLOSSARIO

Appendice di variazione – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso in seguito a modifiche del Contratto (cessione, pegno e vincolo).

Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente/Assicurato, che per questo prodotto non può coincidere con il Contraente/Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza - Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti - Parte del premio versato dal Contraente/Assicurato destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi.

Condizioni di Assicurazione - Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

Contraente/Assicurato - Il soggetto, persona fisica, che sottoscrive e sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. È titolare a tutti gli effetti del Contratto e si impegna al pagamento del premio.

Contratto – Accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento dei premi, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita del Contraente/Assicurato.

Costi (o spese) – Oneri a carico del Contraente che gravano direttamente e indirettamente sul Contratto.

Decorrenza – Data da cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Distributore – Il distributore di questo prodotto è UniCredit S.p.A., intermediario assicurativo iscritto nella Sezione D del Registro degli Intermediari. L'attività di distribuzione è svolta tramite gli addetti che operano all'interno dei locali dell'intermediario, tramite gli addetti all'attività di distribuzione assicurativa operanti al di fuori dei locali dell'intermediario e iscritti nella sezione E del suddetto Registro, nonché a distanza per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet.

Documento unico di rendicontazione – Comunicazione annuale con la quale la Compagnia fornisce un aggiornamento della posizione assicurativa.

Durata contrattuale – Periodo durante il quale il Contratto è efficace e la prestazione è operante.

Età assicurativa del Contraente/Assicurato – Età del Contraente/Assicurato espressa in anni interi, determinata arrotondando per eccesso le frazioni d'anno superiori a sei mesi e per difetto le frazioni d'anno inferiori e uguali a sei mesi.

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Polizza – Documento che costituisce la lettera di conferma della Proposta e che prova l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Premio – Importo che il Contraente/Assicurato corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta – Documento, sottoscritto dal Contraente/Assicurato, per richiedere alla Società la stipula del Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Recesso – Diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.

Revoca – Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.

Sinistro – Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Società – Compagnia (CREDITRAS VITA S.p.A.) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente/Assicurato stipula il Contratto di Assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 31.03.2021

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO UNICREDIT MY LIFE CARE SMART - CODICE TARIFFA T4XCXU1 oppure T4XCX1 - N° PROPOSTA						
CONTRAENTE/ASSICURATO						
Cognome e Nome						
Sesso		Codice fiscale				
Luogo e data di nascita						
Indirizzo						
Documento di identità			Numero			
Ente, luogo e data rilascio						
Indirizzo per la corrispondenza						
BENEFICIARI CASO MORTE:						
Cognome/Ragione sociale*		Nome*	Data di nascita*	Sesso	Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico		Città*	CAP*			
E-mail						
*dati da inserire obbligatoriamente						
AVVERTENZA: In caso di designazione del/dei Beneficiario/i in forma generica nonché in caso di designazione in forma nominativa con indicazione parziale dei relativi dati anagrafici e recapiti, la Società potrà incontrare, al decesso del Contraente/Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/dei Beneficiario/i stesso/i. Si ricorda che la modifica o la revoca del Beneficiario dovrà essere comunicata per iscritto alla Società, ai sensi degli art. 1920 e 1921 cod.civ..						
REFERENTE TERZO (soggetto, diverso dal Beneficiario, da indentificare nel caso in cui il Contraente/Assicurato manifesti esigenze specifiche di riservatezza, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso del Contraente/Assicurato)						
Cognome/Ragione sociale*		Nome*	Codice Fiscale/P.IVA			
Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico*		Città*	CAP*			
Numero di Telefono		E-mail				
*dati da inserire obbligatoriamente						
AVVERTENZA: il dichiarante assume l'onere di consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali, prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 679/2016), ai soggetti a cui si riferiscono i dati comunicati a CreditRas Vita S.p.A.; l'informativa può essere reperita sul sito internet della Società.						
Luogo e data _____		FAC-SIMILE			Il Contraente/Assicurato _____	
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO						
Decorrenza: [se visita medica: <i>il presente contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui il contratto ha esecuzione</i>]						
Durata:						
Periodicità del premio: [unico / mensile / annuale]						
Capitale assicurato in caso di decesso: euro						
Premio [unico / mensile / annuale] da versare (comprensivo del caricamento): euro						
[Corrispondente premio su base annuale (comprensivo del caricamento) euro]						
[L'Assicurando ha richiesto la visita medica]						
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO						
Si autorizza la Banca ad addebitare i premi dovuti, secondo la periodicità del premio prescelta, sul rapporto intestato a:						
Il Titolare del rapporto _____						
Il premio versato è accreditato su apposito conto corrente intestato a CreditRas Vita S.p.A.						
Attenzione: non è ammesso il pagamento in contanti						

DICHIARAZIONI

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Proposta, il Set Informativo (mod. UCB205 ed. 03/2021) composto da: il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita), le Condizioni di Assicurazione (comprendenti dell'informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza), il Glossario e la Proposta in versione fac-simile contrassegnati dal codice e di aver avuto un tempo sufficiente per prenderne visione e comprenderne i contenuti prima della sottoscrizione.

Luogo e data _____

Il Contraente/Assicurato _____

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel Set Informativo.

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini e con le modalità di cui alla clausola di ripensamento, come disciplinata dall'Art. 7 "Clausola di ripensamento" delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, il Contraente/Assicurato deve prestare particolare attenzione nella sottoscrizione poiché:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nella dichiarazione stessa;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, il Contraente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Agli effetti della validità della Polizza, il Contraente/Assicurato DICHIARA espressamente di:

- 1) non aver ricevuto diagnosi e non essersi sottoposti a ricoveri, interventi e/o cure per tumori maligni (tutti), diabete, malattie cardio-cerebrovascolari (es. infarto, ischemia, angina pectoris, ictus, ipertensione arteriosa), malattie gastro-intestinali (es. morbo di Crohn, cirrosi, epatite), malattie apparato respiratorio (es. embolia polmonare);
- 2) non esser stati ricoverati negli ultimi 24 mesi, e/o non essere in attesa di ricovero, in case di cura od ospedali (se non per interventi in ambito ortopedico, chirurgia estetica, parto).

FAC-SIMILE

Agli effetti della validità della Polizza, il Contraente/Assicurato inoltre DICHIARA espressamente di:

- essere consapevole che nel caso pratici una delle **attività professionali** elencate (vedi elenco A) la copertura assicurativa **NON** sarà operante durante l'esercizio delle stesse;
- essere consapevole che nel caso pratici una o più delle **attività sportive** elencate (vedi elenco B) la copertura assicurativa **NON** sarà operante durante la pratica delle stesse.

Elenco A

Forze dell'ordine e forze armate di seguito descritte: personale operante in area di conflitto, personale appartenente ad unità speciali e corpi speciali (nocs, sommozzatori, artiglieri etc), personale imbarcato su sottomarini; giornalista, reporter e fotoreporter operante in area di conflitto; insegnante o sportivo professionista delle seguenti attività: alpinismo, attività subacquea in genere, automobilismo, equitazione, motociclismo, motonautica, paracadutismo sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo, speleologia, pugilato, sport estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting, tuffi da grandi altezze-secondo i criteri FINA-); operaio/addetto ad attività che implicino contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo, radioattivo; operaio/addetto all'estrazione, produzione e rimozione di amianto; operaio/addetto alla costruzione/scavi di gallerie, pozzi, miniere, tunnel e simili; operaio/addetto ad attività svolte oltre i 10 metri di altezza; operaio/addetto di aziende petrolifere su piattaforme; personale circense, controfigure cinematografiche; piloti di aerei a reazione, pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista); volo su aeromobili/alianti/deltaplano/parapendio.

Elenco B

Alpinismo oltre 3° grado di difficoltà scala UIAA oppure oltre 4000 metri di altezza, attività di sub (in cui si verifichi una o più di queste condizioni: non accompagnati, in notturna, senza brevetto, senza autorespiratore, oltre 30 metri di profondità, visita di grotte, visita di relitti, ricerca di tesori, campane subacquee, tentativi di record), sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo, competizioni e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore (Automobilismo, Motociclismo, Motonautica, paracadutismo, speleologia, sport estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting, tuffi da grandi altezze-secondo i criteri FINA), volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio, equitazione, pugilato.

[Qualora sia stata richiesta la visita medica, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, il Contraente/Assicurato prende atto che:

- *la copertura assicurativa opererà solo a seguito dell'accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio;*
- *a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta, il Contratto si considera concluso, diversamente da quanto indicato all'Art. 5 "Conclusione del Contratto", nel momento in cui effettuato l'addebito della prima annualità o mensilità di premio, sulla base dell'autorizzazione di addebito in conto corrente di cui alla Proposta, il premio medesimo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. A seguito della conclusione del contratto, la Società, anche ad ulteriore conferma dell'iniziata esecuzione, invia la polizza al Contraente/Assicurato. La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.*

Il Contraente/Assicurato dichiara pertanto di autorizzare, senza necessità di preventiva risposta da parte della Società, l'esecuzione del Contratto dal momento in cui, effettuato l'addebito del primo premio previsto, il premio medesimo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto inoltre che la presente Proposta resterà valida novanta giorni dalla data di sottoscrizione entro i quali dovrà pervenire alla Società l'eventuale documentazione sanitaria richiesta oltre alla presente Proposta: se entro tale termine il contratto non avesse avuto esecuzione, la proposta si considererà decaduta.]

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto dall'addetto del Distributore, prima della sottoscrizione della Proposta:

- il documento contenente l'informativa sul Distributore, mediante comunicazione consegnata o trasmessa al Contraente e resa disponibile nei locali del Distributore, ai sensi dell'art.56, comma 1 e 2 lett. b) del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018;
- il documento contenente le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP, mediante comunicazione consegnata o trasmessa al Contraente ai sensi dell'art.56, comma 4 lett. a) del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018;
- il documento contenente:
 - l'elenco delle regole di comportamento del Distributore, ai sensi dell'art.56 comma 2 lett. c) del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018;
 - l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazioni con le quali l'Intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico, ai sensi dell'art.56 comma 2 lett. a) del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018,

reso disponibile nei locali del Distributore ovvero consegnato/trasmesso nei casi previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data

Il Contraente/Assicurato _____

Il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, sia l'Art.2 delle Condizioni di Assicurazione statuente le esclusioni della copertura assicurativa che l'Art.4 relativo alla disciplina dei periodi di carenza.

Luogo e data

Il Contraente/Assicurato _____

Aderendo al servizio di trasmissione delle comunicazioni via e-mail il Contraente dichiara di:

- a) voler ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente e dal Contratto esclusivamente all'indirizzo e-mail ___;
- b) rinunciare, contestualmente, alla ricezione delle suddette comunicazioni via posta ordinaria in formato cartaceo.

Il Contraente dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- c) sarà suo onere comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni o sostituzioni dell'indirizzo di posta elettronica sopra indicato; la Società è esonerata per eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato recapito della e-mail dovuto ad una errata o tardiva comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del Contraente o da malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica del Contraente stesso;
- d) avrà diritto, in ogni momento, di attivare la modalità di ricezione delle comunicazioni via posta ordinaria in formato cartaceo, rinunciando al servizio di posta elettronica;
- e) qualora l'indirizzo di posta elettronica del Contraente fosse danneggiato o risultasse non più attivo e tale malfunzionamento fosse rilevato dai sistemi informatici di CreditRas Vita S.p.A., verrà ripristinata la modalità di ricezione delle comunicazioni mediante posta ordinaria, al seguente indirizzo del Contraente: ___;
- f) l'indirizzo di posta elettronica del mittente (Società) non potrà essere utilizzato dal Contraente per la richiesta di informazioni.

Luogo, data

Il Contraente/Assicurato _____

QUESTIONARIO PER LA VALUTARE LA COERENZA DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE

Luogo e data

FAC-SIMILE

Il Contraente/Assicurato _____

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

- confermo le risposte di cui sopra da me fornite al questionario sopra riportato, sottopostomi dalla Banca nel corso del colloquio intervenuto in data odierna con Vostro addetto e prendo atto dell'ulteriore contenuto del presente documento;
- confermo che il Set Informativo relativo alla polizza mi è stato consegnato, per la relativa presa visione, preventivamente alla sottoscrizione del presente documento;

Luogo e data

Il Contraente/Assicurato _____

Accettazione del rischio da parte della Società

Il Contraente/Assicurato prende atto che la copertura assicurativa opererà solo a seguito della sottoscrizione del presente modulo di Proposta in tutte le sue parti, compresa la dichiarazione di buono stato di salute, e del pagamento del premio dovuto.

Luogo e data

Il Contraente/Assicurato _____

ANNOTAZIONI

[Sul premio dovuto, ai sensi dell'Art. 10 "Premio" delle Condizioni di Assicurazione, è stato applicato uno sconto pari al% riservato ai dipendenti in attività o in quiescenza del Gruppo Bancario UniCredit (ai loro coniugi e ai familiari fino al secondo grado di parentela) che risultino anche correntisti della Banca].

Consenso al trattamento dei dati personali

L'interessato (Contraente/Assicurato), ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - contenuta nel presente Set Informativo - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Acconsente altresì al trattamento dei propri dati personali anche sensibili da parte di CreditRas Vita S.p.A. e di UniCredit S.p.A. per le finalità connesse alla conclusione ed all'esecuzione del presente contratto assicurativo.

Inoltre, il Contraente/Assicurato autorizza e delega la Società (CreditRas Vita S.p.A.) a richiedere, in caso di suo decesso, alle Strutture sanitarie e al proprio medico curante, la relativa documentazione clinica nonché la relazione sanitaria, ai fini della liquidazione del sinistro agli aventi diritto.

Luogo e data

FAC-SIMILE Il Contraente/Assicurato _____

Informazioni aggiuntive ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (adeguata verifica della clientela).

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007

Nome e Cognome

Firma _____

Data ultimo aggiornamento: 31.03.2021

RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE (medico di famiglia)

sulla causa che determinò il decesso dell'Assicurato e sulle sue condizioni sanitarie pregresse.

Il medico è pregato di redigere la presente fornendo tutte le informazioni utili ad illustrare l'inizio e il decorso di malattie gravi o comunque significative, eventualmente sofferte dall'Assicurato.

Si prega di rispondere in forma PARTICOLAREGGIATA a tutte le domande.

Cognome e Nome del medico curante

Telefono:/mail:

Cognome e nome dell'Assicurato defunto

Età /data di nascita..... Professione

Data del decesso:/...../..... Luogo del decesso

(Prov.)

Causa del decesso

fac-simile

Da quando Lei era il medico dell'Assicurato?

.....

E' disponibile ad un contatto da parte della Compagnia per eventuali approfondimenti del caso ?.....

In caso affermativo indichi i recapiti ai quali può essere contattato e i relativi orari:.....

.....

.....

.....

L'Assicurato ha mai fatto uso di alcolici o di sostanze stupefacenti? Indicare in che misura e da quando, se noti:

.....

.....

.....

BREVE STORIA CLINICA DELL'ASSICURATO (da compilare in caso di decesso causato da una patologia)

Patologia che ha causato il decesso (diagnosi iniziale, successione morbosa, accidente terminale):

.....

.....

.....

Data in cui è stata effettuata la prima diagnosi della patologia:.....

Altre patologie di cui ha sofferto l'Assicurato (con particolare riferimento a cardiopatie, nefropatie, broncopatie, neuropatie, malattie metaboliche, tumorali ecc.), data della relativa diagnosi, sintomatologia e decorso:

.....

.....

.....

.....

.....

Eventuali ricoveri ospedalieri, (trattamenti sanitari e interventi chirurgici eseguiti nei confronti dell'Assicurato per le patologie sofferte (indicare nome dell'Ospedale/Clinica Privata, data, motivo e durata del ricovero):

.....
.....
.....
.....

L'Assicurato/a era a conoscenza della natura del male che ha causato il decesso o della natura di eventuali condizioni morbose precedenti:

.....
.....
.....

Quali altre notizie ed informazioni può aggiungere a migliore illustrazione del caso clinico?

.....
.....
.....

fac-simile

IL MEDICO CURANTE

Firma

Luogo Data.....

codice modello: UCB205
edizione: 03/2021



CreditRas Vita S.p.A. - Sede legale - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 02 7216.4259
Fax +39 02 7216.4032 - creditrsvita@pec.allianz.it - www.creditrsvita.it - Capitale sociale
versato e sottoscritto € 112.200.000,00 - CF e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 11432610159 - P. IVA 11931360157 - R.E.A. di Milano n. 1507537 - Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 259 del 16/5/1996 - Società rientrante
nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A..